

Bruxelles, 30 maggio 2016
(OR. en)

9608/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0150 (NLE)**

**ACP 80
WTO 149
COLAC 40
RELEX 462
AGRI 299
PECHE 190**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	26 maggio 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 286 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 286 final.

All.: COM(2016) 286 final

Bruxelles, 26.5.2016
COM(2016) 286 final

2016/0150 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato
CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di
partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità
europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale
per l'agricoltura e la pesca**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca nell'ambito dell'accordo di partenariato economico (APE) firmato il 15 ottobre 2008 tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra. L'accordo è applicato in via provvisoria dal 29 dicembre 2008.

Quello dell'agricoltura e della pesca è un settore importante dell'accordo e conformemente all'articolo 230, paragrafo 4, dell'APE CARIFORUM-UE possono essere istituiti comitati speciali per trattare in modo più efficiente le questioni relative all'attuazione dell'accordo. Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca sarà composto da rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.

Affinché possa essere istituito il comitato speciale è necessaria una decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo (formato da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari). A tale riguardo, la proposta di decisione del Consiglio reca in allegato il progetto di decisione concordato dalle parti in occasione della quinta riunione annuale del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, che si è tenuta in Guyana il 14 luglio 2015.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo di partenariato economico CARIFORUM-UE contiene un capitolo specificamente dedicato alle questioni relative all'agricoltura e alla pesca.

- **Coerenza con le altre politiche dell'Unione**

L'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca è coerente con le altre politiche dell'Unione, tenendo conto della conclusione delle ultime due riunioni annuali del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo, svoltesi a Bruxelles nel 2014 e in Guyana nel 2015.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente decisione del Consiglio è il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria per poter istituire un comitato speciale, come stabilito all'articolo 230, paragrafo 4, del testo dell'APE CARIFORUM-UE e nel regolamento interno del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo.

- **Scelta dello strumento**

La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, del TFUE, che prevede l'adozione delle decisioni relative agli accordi internazionali da parte del Consiglio. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI DI IMPATTO

- **Valutazioni ex post / vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazione delle parti interessate**

Non pertinente.

- **Ricorso al parere di esperti**

Non pertinente.

- **Valutazione di impatto**

Non pertinente.

- **Adeguatezza e semplificazione della regolamentazione**

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca non è soggetto a procedure REFIT, non comporta costi per l'Unione e non pone problemi dal punto di vista dell'ambiente digitale.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha conseguenze per la tutela dei diritti fondamentali nell'Unione.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'istituzione del comitato speciale per l'agricoltura e la pesca non ha alcuna incidenza sul bilancio.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca sarà composto da rappresentanti della Commissione europea, da una parte, e da rappresentanti della direzione del CARIFORUM e degli Stati del CARIFORUM firmatari, dall'altra.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il comitato speciale per l'agricoltura e la pesca passerà in rassegna tutti gli aspetti del capo 5 ("*Agricoltura e pesca*") del titolo I, parte II, dell'APE CARIFORUM-UE, nonché eventuali altri aspetti dell'accordo connessi all'agricoltura e alla pesca.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra¹ ("l'accordo"), è stato firmato il 15 ottobre 2008 ed è applicato a titolo provvisorio dal 29 dicembre 2008.
- (2) A norma dell'articolo 230, paragrafo 4, dell'accordo, il comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo può istituire e dirigere comitati speciali chiamati a trattare questioni di sua competenza.
- (3) Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 37 dell'accordo, dovrebbe essere istituito un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca per gestire in maniera più efficace le questioni relative a tali aspetti, come convenuto nelle precedenti riunioni del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo in merito all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca.
- (5) La posizione dell'Unione in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo dovrebbe basarsi sul progetto di decisione allegato,

¹ GUL 289 del 30.10.2008, pag. 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo nell'ambito dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'istituzione di un comitato speciale per l'agricoltura e la pesca si fonda sul progetto di decisione del comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione in seno al comitato CARIFORUM-UE per il commercio e lo sviluppo possono concordare modifiche di lieve entità al progetto di decisione senza che sia necessaria un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*